

Codice A1813B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 3515

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente: "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento comprensorio sciistico del Fraissin - Interventi sull'Impiantistica trasporto a fune"**



**ATTO DD 3515/A1813B/2020**

**DEL 18/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di valutazione Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente: "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento comprensorio sciistico del Fraissin - Interventi sull'Impiantistica trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa", in comune di Chiomonte

Considerato che:

- con nota prot. n° 30788/DA1605B in data 05/12/2019 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha comunicato che il comune di Chiomonte ha presentato domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Fraissin - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo - Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", POS 07VAL/2019, ed ha comunicato l'attivazione dell'Organo Tecnico regionale per l'esame della proposta;
- con la nota prot. n° 2879/DA2100A in data 13/03/2020, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato in modalità da remoto la prima riunione dell'Organo Tecnico regionale ed al termine di questo la prima Conferenza di Servizi per l'esame della proposta progettuale;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la richiesta di valutazione presentata dal proponente esamina e descrive in modo distinto e separato gli interventi previsti, distinguendo tra la realizzazione della seggiovie Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo e la realizzazione degli altri interventi sulle piste, inclusa la nuova pista Facciaccia Bassa;
- le proposte prevedono:
  - la modifica del tracciato di una pista agrosilvopastorale esistente per migliorarne la funzionalità quale via per i mezzi al servizio delle piste da sci esistenti ed in progetto, e l'accesso ai fabbricati d'alpeggio esistenti. La superficie interessata dall'intervento è pari a 3.085 m<sup>2</sup>, con movimenti terra in scavo e riporto pari a circa 1.132 m<sup>3</sup>, tra loro totalmente compensati;
  - l'allargamento delle piste n° 3 e 3 bis, attraverso la eliminazione di una fascia boscata ai margini della pista esistente pari a 1.963 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno con movimenti di terra pari a circa 886 m<sup>3</sup>;
  - la realizzazione di una bretella di collegamento tra le piste da sci esistenti "Martinetto" e "Scoiattolo", attraverso l'ampliamento di un varco naturale presente nella fascia boscata che separa i due tracciati. La superficie interessata dall'intervento è pari a 1.065 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno comporterà modesti movimenti di terra pari a circa 532 m<sup>3</sup>
  - la realizzazione di una bretella di collegamento tra le piste da sci esistenti "Facciaccia" e "Scoiattolo", attraverso l'ampliamento di una pista forestale presente nella fascia boscata che separa i due tracciati. La superficie interessata dall'intervento è pari a 1.064 m<sup>2</sup>, e la successiva regolarizzazione del terreno comporterà modesti movimenti di terra pari a circa 420 m<sup>3</sup>;
  - la realizzazione di una nuova pista da sci denominata "Facciaccia bassa", con larghezza media di circa 17 m., e contestualmente la realizzazione di una bretella di collegamento tra la nuova pista e la pista n° 4. La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 16.610 m<sup>2</sup>, di cui 15.734 m<sup>2</sup> boscata, e la successiva riprofilatura e regolarizzazione del terreno comporterà movimenti di terra pari a circa 19.386 m<sup>3</sup> totalmente compensati tra scavi e riporti;
  - la messa in sicurezza di alcuni tratti delle piste "Rossignol" e "Facciaccia bassa" attraverso la installazione di reti di protezione sia del tipo "A" fisse che del tipo "B" temporanee. L'intervento sulla pista "Rossignol" interesserà una superficie boscata di circa 450 m<sup>2</sup>;
  - la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto a morsa fissa "Nuova Sauzea". La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 11.302 m<sup>2</sup>, di cui 5.300 m<sup>2</sup> boscata, e movimenti di terra pari a circa 10.410 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti;
  - il riposizionamento della seggiovia biposto a morsa fissa "Frais Sauzea" per realizzare una nuova seggiovia denominata "Superscoiattolo". La superficie complessiva interessata dall'intervento è pari a circa 11.535 m<sup>2</sup>, di cui 3.361 m<sup>2</sup> boscata, e movimenti di terra pari a circa 7.520 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti. La dismissione dell'impianto esistente interesserà una superficie pari a circa 1.760 m<sup>2</sup> e movimenti di terra pari a circa 2.580 m<sup>3</sup> con totale compensazione tra scavi e riporti;

Visti:

- il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/03/2020 con lo strumento della call conference;
- il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/10/2020 con lo strumento della call conference;
- il verbale istruttorio in data 15/12/2020 a firma del Funzionario incaricato di prendere parte all'istruttoria tecnica della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto

previsto dall'art. 12, comma 1, della L.r. n° 40/1998 presentata dal comune di Chiomonte per la realizzazione del Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'impiantistica del trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi, agli atti della procedura di VIA, in cui ha in particolare evidenziato che:

- • dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;
  - • per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.
  - • i due progetti che compongono l'insieme delle opere sottoposte a VIA possano essere considerati come diversi e sostanzialmente "autonomi" tra loro in quanto prevedono la realizzazione di opere nettamente distinte, non sovrapponibili temporalmente, realizzate in tempi e con modalità diverse e con fonti di finanziamento tra loro separate;
  - • il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 4 della L.r. n° 4/2009 possa essere effettuato in modo distinto e separato tra le due proposte progettuali a condizione che:
    - a) l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989. In tal caso per tale intervento potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5;
    - b) il riconoscimento dell'interesse pubblico per le piste da sci è subordinato alla individuazione dell'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009. La pubblica utilità ed il pubblico interesse dovranno essere riconosciuti prima dell'inizio degli interventi, affinché possa essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari 0,5. Ove le opere fossero iniziate prima della individuazione dell'area sciabile dovrà essere adottato un coefficiente per il parametro E pari a 1,5 per il calcolo della compensazione monetaria;
- ed ha espresso, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, parere favorevole al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, gli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA presentata dal comune di Chiomonte, con le successive prescrizioni:
- per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 21.894 m<sup>2</sup> potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora sia individuata l'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009 e riconosciuto l'interesse pubblico;

- per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto “Interventi sull’Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo”, che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 9.011 m<sup>2</sup>, potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989;
- la durata della autorizzazione sia pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 63016/A1819B in data 16/12/2020, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomerio, dai Dott. Ing. Luca Rancati e Valter Ripamonti per la parte tecnica, dal Dott. For. Giorgio Berteza per la parte di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista “Facciaccia bassa”; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

- dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 4/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dal comune di Chiomonte;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Chiomonte (P. IVA 01933150011), con sede in Via Vescovado, 1 - Chiomonte (To) alla realizzazione del "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento comprensorio sciistico del Fraissin - Interventi sull'Impiantistica trasporto a fune seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo - Interventi sulle piste da sci messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa" POS 07VAL/2019 nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni, dettate con il parere del Settore Geologico in data 16/12/2020, prot. n° 63016, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, di seguito richiamate:

- a) la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- b) le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- c) in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- d) lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista "Facciaccia bassa"; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- e) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- f) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad

evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;  
g) al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

h) dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte. In particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014.

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento od al versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto gli interventi non rientrano tra i casi di esclusione previsti al comma 4) dello stesso articolo al momento del rilascio del presente provvedimento.

Ove, in fase esecutiva, venisse riconosciuto che tali interventi siano conseguenti alla realizzazione di opere o lavori pubblici o impianti di interesse pubblico, il titolare potrà essere esonerato dall'onere del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal richiamato articolo;

4) Il titolare della autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, con le successive modalità:

a) per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 21.894 m<sup>2</sup>, potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora sia individuata l'area sciabile secondo quanto previsto dalla L.r. n° 2/2009 e riconosciuto l'interesse pubblico;

b) per il calcolo della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 inerente gli interventi previsti dal Progetto "Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Fune Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo", che prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie pari a 9.011 m<sup>2</sup>, potrà essere adottato per il parametro E previsto dall'allegato A della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637, un coefficiente pari a 0,5 unicamente qualora l'Unione Montana, con il rilascio della concessione all'esercizio dell'impianto funiviario, riconosca la pubblica utilità secondo quanto previsto dalla L.r. n° 74/1989;

5) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse

derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

9) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_Parere\_Geologico\_Chiomonte\_Frais\_VIA\_piste\_impianti.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico

*geologico@regione.piemonte.it*  
*geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo n. (\*)/A1819C

Classificazione 13.200/VVALEST20-14/12/2019A/A18000

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta

A REGIONE PIEMONTE

Settore A1813B Tecnico regionale Area  
Metropolitana di Torino

Settore A2106A  
Sport e Tempo Libero

*Riferimento nota Settore Sport e tempo libero prot. n.11171/A2100A del 28/09/2020. DQ Prat. n. 63050/C*

OGGETTO: L.R. 40/1998, art. 12. Fase di valutazione della procedura di VIA inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'impiantistica del trasporto a fune: Seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauzea e biposto fissa Superscoiattolo. Interventi sulle piste da sci: messa in sicurezza, razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO). Parere di competenza in materia geologica e nivologica.

A seguito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27 Ottobre u.s., sulla base della documentazione progettuale e delle integrazioni presentate dal proponente si fornisce , per quanto di competenza in relazione alla L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004, il seguente contributo.

Il progetto in oggetto risulta costituito da 7 sotto-interventi sulle piste da sci, ubicati nel comprensorio sciistico di Pian del Frais, rientranti nella categoria n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998, così identificabili:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

- A - Realizzazione di tratti di piste forestali per la manutenzione di piste ed impianti di risalita e l'accesso a malghe d'alpeggio;
- B - Allargamento piste da sci n. 3 e 3 bis;
- C - Bretella di collegamento tra le piste "Scoiattolo" e "Martinetto";
- D - Bretella di collegamento tra le piste "Scoiattolo" e "Facciaccia";
- E - Nuova pista "Facciaccia bassa";
- F - Installazione di reti di protezione fisse in un tratto della pista "Rossignol";
- G - Realizzazione di opere di compensazione ambientale (rimboschimento in loc. Alpeggio Arguel);

Il progetto prevede inoltre interventi d'ammodernamento impiantistico consistenti nella realizzazione di:

- A – Seggiovia quadriposto a morsa fissa "Nuova Sauzea"
- B – Seggiovia biposto a morsa fissa "Super Scoiattolo"

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella relazione geologica, geotecnica ed idrologica allegata alla documentazione (Elaborati CCF2 0 F RG 001 – 002 – 003 - 004), a firma del Dott. Geol. Massimo Madala, datati 05/11/2019, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), parte degli interventi riguardanti le piste da sci risulta ubicata in aree marginali di un ampio fenomeno franoso interpretabile come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come "frana composita attiva" nella Carta Geomorfologica e dei dissesti allegata al PRGC.

Nella cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del territorio, allegata al PRGC vigente, gli interventi in progetto sono ubicati in un contesto definito a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (classe IIIa1) per Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), identificate come "Aree soggette a deformazioni lente di versante".

I dati raccolti derivanti da precedenti indagini geognostiche (sondaggi a rotazione con prove SPT e pozzetti esplorativi) e geofisiche (sismica a rifrazione) condotte nelle aree d'intervento e le valutazioni condotte dal geologo incaricato sull'interpretazione dello stato di attività dei dissesti



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

rappresentati nel PRGC hanno permesso di verificare la sostanziale compatibilità e la sostenibilità degli interventi in progetto di modifica delle piste da sci, in relazione alle generali condizioni d'equilibrio idrogeologico dell'area.

Per quanto concerne la realizzazione di due nuovi impianti di risalita, in sostituzione di impianti preesistenti, si rileva come i relativi tracciati si collochino in un contesto geomorfologico non caratterizzato da particolari problematiche dissestive.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento siano immuni dal pericolo di valanghe e come gli interventi in progetto non modifichino la predisposizione del terreno al distacco di valanghe.

Al riguardo è stato richiesto un approfondimento d'indagine integrativo per la nuova pista denominata "Facciaccia nuova" che ha portato il professionista ad escludere possibili interazioni del tracciato con le aree individuate come soggette a valanghe nella cartografia tematica allegata al PRGC vigente.

In sintesi:

- 1) presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione, comprensiva della documentazione integrativa presentata a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 3819/A21000 del 21/04/2020;
- 2) viste le risultanze dello studio geologico, geotecnico, idrologico e nivologico, contenute negli elaborati a firma del Dott. Geol. Massimo Madala;
- 3) vista il quadro delle informazioni sui fenomeni franosi e sulle valanghe rappresentato nella documentazione allegata al PRGC vigente e quello fornito rispettivamente dal Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e dal Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomerio, dai Dott. Ing. Luca Rancati e Valter Ripamonti per la parte tecnica, dal Dott. For. Giorgio Berteza per la parte di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione degli impianti di risalita dovrà rispettare le NTC previste dal DM 17/01/2018;
- le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- lo stesso geologo professionista incaricato dovrà verificare la puntuale corrispondenza con le ipotesi progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni per la realizzazione delle opere di sostegno in terra rinforzata della pista "Facciaccia bassa"; qualora venissero riscontrate in situ caratteristiche geomeccaniche dei terreni diverse da quelle ipotizzate la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare eventualmente modalità di vagliatura o di miscelazione del materiale di scavo con altro materiale inerte per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto. Nel caso in cui si rilevassero delle evidenti difformità delle caratteristiche geotecniche del terreno rispetto alle previsioni progettuali le verifiche di stabilità interna ed esterna del manufatto dovranno essere aggiornate e rielaborate nel rispetto delle NTC previste dal DM 17 Gennaio 2018; dell'effettuazione di tali verifiche dovrà essere data evidenza in apposita relazione del Direttore Lavori al termine dell'esecuzione dell'opera;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche in classe 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Chiomonte: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dott. Geol. Paola MAGOSSO**  
*(firmato digitalmente)*

*Il Referente*  
*Marco Cordola*  
*Tel. 011-4326659*  
*e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*